



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

*Garante per la Protezione  
dei dati personali*

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto nella qualifica di funzionario in prova, nel ruolo della carriera direttiva al livello 6 della tabella stipendiale dei funzionari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a un posto nella qualifica di funzionario in prova nel ruolo della carriera direttiva a livello iniziale della tabella stipendiale dei funzionari del Garante per la Protezione dei dati personali, per lo svolgimento di mansioni di traduttore linguistico specializzato nella traduzione dall'italiano all'inglese (F6TR)

Prova scritta del 4 giugno 2024

### **TRACCIA N. 3**

#### **AGCM**

**Estratto dalla Delibera AGCM 1° aprile 2015, n.25411 - Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore**

#### **Articolo 6**

##### ***Avvio dell'istruttoria***

1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con l'istanza di intervento di cui all'articolo 4, avvia l'istruttoria al fine di verificare l'esistenza di pubblicità ingannevoli o comparative illecite, di cui al decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali scorrette, di cui al Codice del Consumo. L'avvio dell'istruttoria è disposto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento e tale termine è interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione delle stesse.
2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria alle Parti e ne informa gli altri soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4. In ragione del numero elevato delle istanze di intervento, questa comunicazione può essere attuata anche tramite avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Autorità. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione sul medesimo bollettino. Dell'avvio dell'istruttoria può anche esserne data comunicazione tramite la diffusione di un comunicato stampa, informato il Collegio.
3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, gli elementi acquisiti d'ufficio o contenuti nell'istanza di intervento, il termine per la conclusione dell'istruttoria, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

## Articolo 7

### *Termini del procedimento*

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando si debbano chiedere pareri ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero in procedimenti di pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'articolo 27, commi 1-*bis* e 6, del Codice del Consumo.
2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando si debbano chiedere pareri ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero, in procedimenti di pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'articolo 27, commi 1-*bis* e 6, del Codice del Consumo.
3. L'Autorità può prorogare il termine fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalità, il termine può essere altresì prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie. Ove necessario, può essere disposta l'acquisizione, da altre istituzioni o enti pubblici, di informazioni essenziali ai fini della valutazione della fattispecie, con assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per la risposta. Il termine di conclusione del procedimento è conseguentemente prorogato fino a un massimo di 30 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio.

[...]

## **GPDP**

### **Discorso del Presidente Antonello Soro – Presentazione della Relazione Annuale 2014 del Garante per la protezione dei dati personali**

[...]

#### ***Per una trasparenza davvero democratica***

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha dato un importante contributo per superare la segretezza quale principale forma di esercizio del potere, mutando anche il rapporto tra singolo e autorità: da autoritativo, burocratico e insindacabile a paritetico, partecipato e “controllabile”.

Tuttavia, la sua applicazione ne ha mostrato alcune criticità, legate essenzialmente al carattere indifferenziato degli obblighi di pubblicità.

Essi si applicano infatti, con analogo contenuto, ad enti e realtà profondamente diversi tra loro, senza distinzione in ragione del grado di esposizione dell'organo al rischio corruttivo; dell'ambito di esercizio della relativa azione o, comunque, delle risorse pubbliche assegnate, della cui gestione l'ente debba quindi rispondere.

Nel regolare così, in modo identico, situazioni diverse, tali norme rischiano di pregiudicare l'equilibrio complessivo della disciplina, con effetti in larga parte disfunzionali rispetto alla stessa

esigenza di consentire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, c. 1, d.lgs. 33/2013).

Pertanto, le limitazioni – spesso significative – della riservatezza, che tali obblighi di pubblicità comportano, possono risultare in alcuni casi irragionevoli e, come tali, meritevoli di revisione.

Del resto, proprio perché strumento di partecipazione, responsabilità e legittimità, la trasparenza deve essere preservata da effetti distorsivi e da quell’“opacità per confusione” che rischia di caratterizzarla se degenera in un’indiscriminata bulimia di pubblicità. Con il rischio di occultare informazioni realmente significative con altre inutili, così ostacolando, anziché agevolare, il controllo diffuso sull’esercizio del potere.

Quello dell’opacità per confusione è un rischio in qualche modo implicito nell’approccio scelto dal legislatore italiano, che diversamente dal FOIA (*Freedom of Information Act*) ha considerato la divulgazione indiscriminata in rete quale unica modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità. Va dunque ripensato non il principio di trasparenza come forma ineludibile dell’agire amministrativo, ma le modalità della sua realizzazione, anche seguendo, almeno in parte, il modello del FOIA – fondato sulla legittimazione di chiunque ad accedere agli atti amministrativi su istanza di parte – e ridisegnando ambito oggettivo e contenuto degli obblighi di pubblicità, in funzione della loro reale utilità al sindacato sull’esercizio del potere.

Non sempre, infatti, la pubblicazione in rete è garanzia di reale informazione, trasparenza e quindi “democraticità”, perché comporta rischi di alterazione, manipolazione, decontestualizzazione e riproduzione per fini diversi, che potrebbero frustrare ogni esigenza di informazione veritiera e, quindi, di controllo, oltre che di oblio una volta venuta meno l’utilità del dato.

Di tali esigenze ci siamo fatti portatori rispetto al Governo, anche mediante un approfondimento congiunto con l’ANAC, volto a individuare possibili linee di riforma.

La sfida reale è garantire dunque una trasparenza democratica e non demagogica, utile ai cittadini e non lesiva della loro persona.

[...]